

Comune di CODROIPO
Provincia di UDINE

**Regolamento per l'applicazione del tributo
sui rifiuti (TARI)**

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto</i>
Art. 2 -	<i>Istituzione della TARI</i>
Art. 3 -	<i>Presupposto</i>
Art. 4 -	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 5 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 6 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 7 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>
Art. 8 -	<i>Tariffa del tributo</i>
Art. 9 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>
Art. 10 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 11 -	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
Art. 12 -	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 13 -	<i>Piano finanziario</i>
Art. 14 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 15 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 16 -	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 17 -	<i>Aree territoriali coperte dal servizio</i>
Art. 18 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 19 -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
Art. 20 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>
Art. 21 -	<i>Riduzioni tariffarie</i>
Art. 22 -	<i>Agevolazioni ed esenzioni</i>
Art. 23 -	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 24 -	<i>Manifestazioni ed eventi</i>
Art. 25 -	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 26 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
Art. 27 -	<i>Riscossione</i>
Art. 28 -	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>
Art. 29 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 30 -	<i>Importi minimi per pagamento del tributo e relativi avvisi di accertamento</i>
Art. 31 -	<i>Funzionario Responsabile</i>
Art. 32 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 33 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 34 -	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 35 -	<i>Trattamento dati personali</i>
Art. 36 -	<i>Entrata in vigore e norme transitorie e finali</i>
All. 1	<i>Classificazione delle attività economiche</i>

ART. 1
OGGETTO

1. L'art. 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013 istituisce l'Imposta unica comunale (IUC) composta dall'Imposta municipale propria (IMU) e da una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).
2. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente al tributo sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2
ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, possessore o qualsiasi titolo.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di Codroipo.
3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 666 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

Art. 3
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione del tributo che viene comunque applicato per la presenza dei presupposti.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 3, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) il Tributo è dovuto da chi gestisce l'attività.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. Nei casi sopraccitati il Comune di Codroipo provvederà alla sostituzione del contenitore previo ritiro di quello precedentemente assegnato/codificato. È tenuto inoltre, ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

Art. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel sottosuolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati; la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. Per i locali occupate da associazioni senza finalità di lucro si applicherà la tariffa commisurata alle giornate di effettivo utilizzo su base annua. L'effettivo utilizzo dovrà essere certificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 dal legale rappresentante o suo delegato al momento della richiesta di attivazione del servizio e comunque ad ogni variazione di utilizzo. Si stabilisce che la Tariffa comunque non può essere inferiore a euro 15,00 per anno.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- vani utilizzati ad uso esclusivo centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, vani scale e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, etc.) e non arredati;
- superfici coperte di altezza al colmo inferiore a 1,70 mt.;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili sulla base della documentazione rilasciata dal Comune ed attestante l'inagibilità, purché di fatto non utilizzati;
- le unità abitative non occupate a seguito del ricovero del proprietario, che abbia trasferito o meno la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituti di cura. L'esclusione trova applicazione a condizione che l'abitazione non risulti, locata, concessa in comodato o in uso gratuito o comunque a qualsiasi titolo occupata/utilizzata;

- i locali privi di finiture e impianti purché completamente vuoti ed in disuso, anche se con utenza elettrica allacciata;
- i locali soggetti a lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, che ne rendano impossibile l'utilizzo anche di fatto. L'esclusione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da:
 - permessi di costruire, SCIA;
 - dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal direttore lavori;
 - la richiesta per ottenere l'esenzione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dall'inizio dei lavori. (i termini sono quelli per dichiarazione IMU)
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree condominiali ad uso comune.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.7 comma 2 del presente regolamento;
- locali e aree adibiti ad attività commerciali, professionali, produttive nel caso di mancato esercizio dell'attività per sospensione o revoca della licenza, fallimento, purché gli stessi non siano utilizzati ad altro scopo e privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, etc.);
- vani utilizzati ad uso esclusivo centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- le aree relative ad utenze economiche adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- i locali adibiti ad attività di produzione compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
- i locali e le aree di quartieri fieristici aventi rilevanza regionale;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato.

Art. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, fornendo opportuna documentazione (es. formulari).
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Tipo Attività	%
Ambulatori medici e dentisti, radiologici e analisi	65
Lavanderie e tintorie non industriali	75
Officine meccaniche per riparazione veicoli	55
Elettrauto e gommisti	60
Falegnamerie, officine carpenterie, tornerie	55
Tappezzerie, laboratori sartoriali	50
Tipografie, laboratori incisioni	65
Caseifici e cantine vinicole	30
Laboratori fotografici	70

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano in sede di inizio e variazione ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui ai commi 1 e 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

Art. 8
TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 9
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la TARI, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini TIA/TARES.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto dei fabbricati, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art.1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell' art. 6 della L. 27 luglio 2000 nr. 212 (Statuto del Contribuente).
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,70 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
5. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo così determinato sarà posto a carico dell'Amministrazione Comunale la quale sarà ristorata, ancorché parzialmente, dal contributo del MIUR.
3. La progressione volumetrica di cui al successivo art. 12 comma 6 lettera c) non si applica alle istituzioni scolastiche statali per le quali il Comune ha adottato uno specifico piano di controllo e contenimento della produzione di rifiuti.

Art. 11
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - c. in considerazione del modello di raccolta porta a porta integrale, per il calcolo delle tariffe delle utenze, viene inserita una componente variabile "puntuale" (€/lt.). Detta componente viene determinata in funzione del costo di smaltimento della frazione secca in base al diverso volume delle attrezzature (sacchetti e contenitori) assegnate a ogni singola utenza;
 - d. la componente di cui alla lettera c) si articola in una componente minima pari a 600 litri, per le utenze non domestiche (come indicato nella mappa tariffaria) che viene addebitata indipendentemente dall'assegnazione delle dotazioni di raccolta ed una componente proporzionale rispetto alle dotazioni assegnate eccedenti la volumetria minima (progressione volumetrica). Pertanto i predetti volumi minimi trovano applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste degli apposite attrezzature distribuite dal Gestore e/o a disposizione di ogni utenza;
 - e. per le utenze domestiche la componente minima è fissata a 2800 litri. Le dotazioni assegnate eccedenti tale soglia sono soggette all'applicazione progressione volumetrica come sopra specificato.

Art. 13
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune, compatibilmente con i termini per l'approvazione della tariffa.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Lo scostamento sia positivo che negativo accertato fra gettito del tributo e costi sostenuti per il servizio nell'anno, sarà portato a carico o in riduzione del piano finanziario del successivo esercizio di competenza se risulta pari o inferiore al 4%, nel caso di scostamento superiore potrà essere suddiviso nei successivi tre anni.
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 14
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le attività commerciali con superficie dedicata alla vendita superiore a mq. 750 viene assoggettata a tariffa la sola superficie dei locali adibiti a uffici, mense, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; per le medesime realtà con superficie dedicata alla vendita inferiore a mq. 750 la tariffa viene applicata sulla superficie complessiva riguardo alla destinazione d'uso dei locali.
2. Per le attività di produzione la superficie assoggettata a tariffa è commisurata ai soli locali destinati a uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico riguardo alla destinazione d'uso dei locali.
3. Per le attività artigianali e di riparazione di beni personali e per la casa, con superficie complessiva superiore a mq. 150 la tariffa viene applicata ai soli locali adibiti a uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; per le medesime attività con superficie complessiva inferiore a mq. 150 la tariffa viene applicata sull'intera superficie a disposizione riguardo alla destinazione d'uso dei locali.
4. Il criterio della tariffa unica è disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso dei locali e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da essa esercitata, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività. Qualora non siano distinguibili i locali destinati all'attività da quelli ad uso domestico viene applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare/occupanti.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, compresi nello stesso stato di famiglia, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove con eccezione delle assenze per studio, servizio militare, servizio di volontariato o attività lavorativa, stabili degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero e simili od altre assenze documentate non inferiori a sei mesi continuativi. In tali casi la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. La richiesta ha validità dal giorno della presentazione e va documentata con idonea dichiarazione o dal presidio militare o dal datore di lavoro o dall'Istituto/Università, in quest'ultimo caso è necessario dimostrare l'occupazione di un immobile in altro Comune. In alternativa, la documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da regolare dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'interessato; è facoltà del Gestore richiedere dati o documentazione integrativa. La richiesta deve essere rinnovata annualmente.
4. Per le abitazioni "a disposizione" ovvero detenute da soggetti che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie di soggetti residenti nel Comune, le abitazioni di soggetti iscritti all'AIRE e le abitazioni occupate/detenute da un unico soggetto che abbia la dimora abituale all'estero, per motivi di studio e lavoro; si farà riferimento all'utenza domestica composta da nr. 1 occupante, purché le stesse non risultino oggetto di locazione e/o utilizzo continuativo.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 3, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 26. Nel caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante e la tariffa sarà commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, nel caso di utilizzi inferiori a sei mesi soggetto passivo sarà il proprietario con la tariffa commisurata ad un nucleo presunto di 3 occupanti, fatta salva dichiarazione contraria.

Art. 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione, conduzione, proprietà o, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 29.

Art. 17

AREE TERRITORIALI COPERTE DAL SERVIZIO

1. La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale essendo questo completamente coperto dal servizio.

Art. 18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo. La riduzione è calcolata in riferimento all'effettivo periodo di mancato svolgimento del servizio.

Art. 19

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche (escluse le utenze condominiali) che effettuano il corretto utilizzo del compostaggio domestico, sia con cumulo all'aperto sia con bio-composter, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità, possono beneficiare di una riduzione pari al 10 % sulla parte variabile della tariffa.
2. Le riduzioni sopra indicate avranno decorrenza dal giorno di ricevimento dell'istanza di avvio della pratica di compostaggio, corredata dalla relativa documentazione attestante l'acquisto/comodato dell'apposito contenitore. Nel caso risultasse, dai successivi sopralluoghi, il mancato rispetto delle condizioni, verrà ripristinato il Tributo con la medesima decorrenza della riduzione.

Art. 20

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per ogni utenza non domestica, come previsto dall'art. 1, della Legge n. 147/2013 che, per la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani destinati al recupero (codice C.E.R. 150101 carta cartone – 150102 plastica – 150103 legno – 150107 vetro – 200101), si avvalga di soggetti terzi o del Gestore tramite apposita convenzione, si determinerà una riduzione della parte variabile del Tributo, relativa alla superficie assoggettata alla TARI, per un importo pari al costo che si sarebbe sostenuto per l'erogazione del servizio con le modalità previste nel contratto di servizio tra il Gestore ed il Comune. Tale riduzione non potrà comunque superare il 60% della parte variabile della tariffa di riferimento. L'utenza non domestica deve avvalersi, per quanto sopra previsto, di specifici soggetti, purché aventi caratteristiche di regolare iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei Rifiuti e/o regolari ed adeguate autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.

2. Non comportano riduzioni del Tributo il nolo di attrezzature e la fornitura di servizi suppletivi alle condizioni standard specificati nel Contratto di Servizio tra Comune ed il Gestore.
3. Per poter fruire della riduzione indicata nel presente articolo al comma 1 è necessario presentare al Gestore idonea documentazione comprovante a consuntivo l'avvenuto avvio al recupero (copie dei formulari), entro il termine indicato al successivo art. 26.
4. Per i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a 6 mesi risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione), e per le aree scoperte aggiuntive, verrà considerata la percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua.
5. Per le attività di agriturismo, considerato il rapporto di connessione e complementarietà dell'agriturismo rispetto all'attività agricola, viene applicata la tariffa prevista per l'attività alberghiera e/o ristorazione con la riduzione 30% della parte variabile della tariffa di riferimento;
6. Per i locali ed aree tenuti a disposizione, diversi dalla unità abitative, ove non venga svolta alcuna attività economica ma permanga l'allaccio ai pubblici servizi, viene applicata la tariffa corrispondente alla categoria n. 3 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta". Alla tariffa viene applicata una riduzione pari al 30% e non viene applicata la quota volumetrica di tariffa. L'avvenuta cessazione dell'attività d'impresa deve essere comprovata da visura camerale di cessata attività.

Art. 21 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, alle abitazioni tenute a disposizione si applica la tariffa in misura ridotta del 30%, con riferimento ad 1 occupante, nella quota variabile.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

Art. 22 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nella seguente ipotesi:
 - per le unità abitative occupate da persone sole, ultrasessantacinquenni, il cui reddito complessivo non superi il limite dell'importo I.S.E.E. previsto per l'esenzione dal pagamento delle prestazioni socio-assistenziali, stabilito con delibera della Giunta Municipale, si applica una riduzione del 50% della parte variabile della Tariffa.Le agevolazioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste annualmente dal contribuente e decorrono dalla data di presentazione della richiesta.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 23 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %.
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Gli uffici comunali competenti, sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi ed al Gestore le concessioni rilasciate per l'occupazione del suolo pubblico, qualora queste comportino la contestuale produzione di rifiuti, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 24

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali e altre manifestazioni o sagre locali, con o senza somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta, essendo la produzione di rifiuti particolare e variabile anche in ragione della tipologia di evento e del numero di partecipanti, a richiedere al Gestore il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento. Il Comune adotterà per tale particolare servizio idonee tariffe pubbliche che verranno calcolate in base ai costi effettivamente sostenuti per il servizio.

Art. 25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 26

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Soggetto Gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del soggetto gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal

timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica o Pec.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti appartenenti allo stesso stato familiare.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro del 30 giugno dell'anno successivo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra, con apposita documentazione, di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o detenere i locali già assoggettati a tributo sono obbligati a comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità. In caso di mancata comunicazione, la variazione dell'intestatario dell'utenza può comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come, ad esempio nel caso di familiari conviventi o di denuncia di successione pervenuta al Comune.

9. La cessazione dell'utenza sottintende la restituzione di tutti i contenitori a suo tempo forniti, previo idoneo lavaggio, fatto salvo il caso di trasferimento in altro Comune gestito dallo stesso Gestore per il quale la stessa effettua lo sportello all'utente e sia attivo il medesimo modello di raccolta. La restituzione dei contenitori con un codice identificativo diverso da quello risultante dalla banca dati contenitori del Gestore non verrà accettata.
 10. Le comunicazioni di cui all'art. 15 comma 3 in caso di rinnovo per l'anno, e la documentazione prevista all' art. 20 dovranno pervenire al Gestore entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno pena la decadenza e/o il non riconoscimento delle riduzioni richieste.
 11. È fatto obbligo ai competenti Uffici del Comune di trasmettere al Gestore, con cadenza mensile elenchi contenenti tutti i seguenti dati necessari al calcolo Tariffario e più precisamente:
 - variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio; sulla scorta delle comunicazioni ricevute, il Gestore provvederà ad aggiornare i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare, delle convivenze e coabitazione e se ritenuto necessario alla voltura a nome di un coabitante;
 - rilascio di licenza all'esercizio di attività, fisse o itineranti, di variazione di autorizzazione e di provvedimenti diversi rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - rilascio di autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - rilascio di certificati di abitabilità e di agibilità;
 - rilascio di comunicazione di cessione di fabbricato.
- L'Ufficio anagrafe deve informare i cittadini, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione della residenza, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione anche ai fini della TARI. Le diverse modalità di trasmissione degli elenchi sopraindicati verranno concordate tra il Gestore e il Comune in base alle reciproche procedure gestionali-operative.

Art. 27 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato. Il Comune tramite il soggetto gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto per la tassa rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 3 rate, scadenti entro i mesi di luglio, ottobre dell'anno di competenza e febbraio dell'anno successivo. Il versamento della prime due rate è pari alla metà di 9/12. Qualora il Comune non deliberi entro il mese di maggio le tariffe dell'anno in corso, per le prime due rate verranno applicate le tariffe dell'anno precedente e l'ultima rata verrà emessa a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso con le nuove tariffe deliberate. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione o unitamente ad una delle rate relativa all'esercizio in corso. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
2. Per l'anno 2014 la determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento del tributo è stata individuata da apposita delibera di Consiglio Comunale.

Art. 28
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il pagamento degli avvisi bonari in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentita esclusivamente per importi superiori a 500,00 euro per i contribuenti che si trovano in temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti.
L'importo totale dell'avviso potrà essere dilazionato in un numero massimo di tre rate mensili, che dovranno essere corrisposte entro il termine stabilito per il pagamento della successiva rata dell'avviso bonario previsto dal comma 1 dell'art.27.
2. La rateizzazione degli importi derivanti dagli avvisi di accertamento verrà valutata ed eventualmente concessa dal Comune, nel rispetto del regolamento comunale delle entrate tributarie ed assimilabile.
3. La richiesta di rateizzazione, adeguatamente motivata, va inoltrata al Comune in forma scritta.

Art. 29
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso al Comune di Codroipo delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi ai sensi delle disposizioni stabilite nel vigente regolamento per le entrate tributarie ed assimilabili. L'atto di rimborso verrà emesso entro il termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate.

Art. 30
IMPORTI MINIMI PER PAGAMENTO DEL TRIBUTO E RELATIVI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto e del tributo provinciale di cui all'art. 25 è inferiore all'importo stabilito nel vigente regolamento comunale delle entrate tributarie e assimilabili.
2. Si fa riferimento allo stesso regolamento per le entrate tributarie ed assimilabili per gli avvisi di accertamento e per i rimborsi.

Art. 31
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, quando non affida a Gestore esterno, in tal caso il funzionario responsabile opera in collaborazione e coordinamento con il Gestore.

Art. 32
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 26 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Gestore ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale ove presente, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013 salvo prova contraria da parte del contribuente in ordine alla effettiva estensione della superficie imponibile. In tale caso si procede a darne idonea informazione al contribuente.

2. In caso di mancato o parziale pagamento dell'avviso di pagamento di cui al precedente articolo 27, si procede alla notifica di un atto di accertamento, contenente l'addebito della sola tariffa dovuta, maggiorata delle spese di spedizione dell'atto.
3. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del suddetto atto di accertamento entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procede alla notifica di un avviso di accertamento, con addebito della tariffa dovuta, degli interessi nella misura pari al saggio legale e della sanzione del 30% dell'importo dovuto.
4. In caso di infedeltà, incompletezza o omissione della dichiarazione originaria o di variazione si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
5. L'avviso di accertamento di cui al precedente comma 3, nonché l'avviso per l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione di cui al comma 4 deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale la tariffa si riferisce.
6. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e dal Gestore a seconda del modello gestionale adottato per il tributo.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Il comune può, ai sensi dell'art. 52 comma 5 del D.lgs 446/97, affidare l'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo a soggetti esterni. (Affidare al Gestore in nome e per conto del Comune la prima fase di accertamento nonché la riscossione coattiva del tributo).

8. Sono previsti inoltre controlli e verifiche sul sistema di raccolta, sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sul conferimento al servizio pubblico della frazione organica e sulle utenze la cui produzione della frazione secca risulti pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.

Art. 33

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 34

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento di cui al precedente articolo 32, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 35

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 36

ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 è soppressa l'applicazione della Tares nonché della maggiorazione statale alla Tares di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tia e della Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o da quanto previsto dall'art. 14 comma 4.

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

1) Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto

Musei e gallerie pubbliche e private
Biblioteche
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole del preobbligo private
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro
Scuole da ballo
Sale da ballo, da divertimento e da gioco
Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Luoghi di culto
Aree scoperte in uso

2) Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri
Locali destinati a congressi convegni

3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans, autoveicoli, ecc.
Impianti, aree e tettoie destinate ad uso lavaggio veicoli
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

4) Campeggi, distributori di carburanti, Impianti sportivi

Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili

Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

6) Esposizioni, Autosaloni

Saloni esposizione in genere

7) Alberghi con ristorante

8) Alberghi senza ristorante

Foresterie
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Case B&B
Aree scoperte in uso ad alberghi e simili

9) Case di cura e riposo, caserme

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Collegi ed istituti privati di educazione
Caserme
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

10) Ospedali

Ospedali

11) Uffici, Agenzie, Studi professionali

Enti pubblici
Amministrazioni autonome, Stato, Ferrovie, strade, monopoli
Studi legali
Studi tecnici
Studi commercialisti e notai
Studi sanitari
Altri studi privati
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Ambulatori e strutture sanitarie
Agenzie di viaggio
Emittenti radio tv pubbliche e private

12) Banche ed Istituti di credito

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici e privati
Istituti finanziari pubblici e privati

13) Negozi abbigliamento, Calzature, Librerie Cartolerie, Ferramenta ed altri beni durevoli

Abbigliamento

Articoli sportivi
Pelletterie
Pelliccerie
Calzature
Librerie
Cartolerie
Bazar
Prodotti di profumeria e cosmesi
Elettrodomestici
Apparecchi radio tv
Materiale elettrico
Materiale idraulico e riscaldamento
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Negozi di mobili e macchine per ufficio
Esercizi commerciali in genere min/ing con senza vendita
Aree scoperte in uso

14) Edicole, Farmacie, Tabaccherie, Plurilicenze

Edicole giornali
Negozi vendita giornali
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Tabaccherie
Locali vendita all'ingrosso di generi non alimentari
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari

15) Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato

Gioiellerie
Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Bigiotterie
Negozi di filatelia e numismatica
Vetri e Ceramica
Strumenti musicali
CD e videocassette
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Tessuti
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Antiquariato
Aree scoperte in uso negozi ecc.

16) Banchi di mercato beni durevoli

Banchi di beni non alimentari
Locali e aree mercati beni non alimentari

17) Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista

Parrucchieri e barbieri
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.

18) Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista

Laboratori e botteghe artigiane
Falegnamerie
Idraulico
Fabbro
Elettricista
Negozi pulitura a secco
Legatorie

19) Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto

Carrozzerie
Autofficine
Elettrauto
Officine in genere

20) Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

21) Attività artigianali di produzione beni specifici

22) Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub

Ristoranti
Trattorie
Tavole calde
Self service
Rosticcerie
Friggitorie
Osterie con cucina
Pizzerie
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Pub

23) Mense, birrerie, amburgherie

Mense
Refettori in genere
Birrerie
Paninoteche

24) Bar, Caffè, Pasticcerie

Bar
Enoteche
Bar pasticcerie
Bar gelaterie

Caffè
Pasticcerie
Gelaterie
Aree scoperte in uso a bar caffè pasticcerie ecc.

25) Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e formaggi, Generi alimentari

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingr.
Panifici
Macellerie
Pollerie
Salumi e formaggi
Latterie
Negozi confetterie e dolci in genere
Vini e liquori
Negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

26) Plurilicenze alimentari e/o miste

27) Ortofrutta, Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Negozi di fiori e piante
Locali di vendita all'interno di serre
Pizza al taglio

28) Ipermercati di generi misti

I permercati di generi misti

29) Banchi di mercato generi alimentari

Banchi di mercato di generi alimentari

30) Discoteche, Night club

Discoteche
Night club
Ritrovi notturni con bar ristoro
Club privati con bar ristoro